



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Allegati: 1

OGGETTO: *Classyfarm* - autovalutazione del **benessere animale e biosicurezza** negli allevamenti delle specie **bovina e bufalina**. Check-list bufali e aggiornamento altre check-list

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni dei produttori nazionali

Alle Organizzazioni professionali e Associazioni di categoria delle filiere agricole

Alla F.N.O.V.I
info@pec.fnovi.it

e per conoscenza

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Pec: dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Al CSN c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
protocollo@pec.izs.it

Al CReNBA c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute
NAS
Sede

Con la nota della scrivente Direzione prot. n. 0021050-30/09/2020-DGSAF-MDS-P, di pari oggetto, si dava avvio anche per le specie bovina e bufalina alla possibilità per i veterinari aziendali/incaricati valutatori di utilizzare il sistema *Classyfarm* e le apposite check-list per effettuare una autovalutazione del livello di benessere animale e della biosicurezza negli allevamenti. A tal fine si integra la suddetta nota con la check-list "bufale da latte" allegata alla presente.

Inoltre si coglie l'occasione per comunicare due modifiche puntuali delle altre check-list summenzionate come di seguito riportato.

MODIFICHE

1) Item relativo alla "TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) - Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici", riportato nelle seguenti posizioni delle diverse check-list:

N°.103 – VACCHE DA LATTE A STABULAZIONE LIBERA

N°.97 – VACCHE DA LATTE A STABULAZIONE FISSA

N°.69 – BOVINO DA CARNE

N°.67 – VITELLO A CARNE BIANCA

Il nuovo testo riporterà la seguente dicitura

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".

Il registro dei trattamenti è presente, compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167 e s.m.i."

Si considera non adeguato: Assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito

Si considera adeguato: Presenza e conservazione adeguata

2) Allo scopo di uniformare tutte le check-list per l'autocontrollo viene eliminata, dove riportata, la seguente dicitura: *"I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio"*.

Tutte le check-list aggiornate saranno disponibili a breve sul sito *Classyfarm*.

Si chiede di dare massima diffusione alla presente nota e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Pier Davide Lecchini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993